



REGOLAMENTO RC 01 DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

Società

CERTAT s.r.l.

n° identificazione n. 1752

TERNI – Via Mentana, 27/E

Revisioni	Data	Emissione	Approvazione
0	19 aprile 2012	RSQ	AU
1	01 febbraio 2013	RSQ	AU
2	28 novembre 2013	RSQ	AU
3	05 giugno 2014	RSQ	AU
4	26 febbraio 2016	RSQ	AU
5	31 marzo 2016	RSQ	AU
6	20 luglio 2017	RSQ	AU
7	01 agosto 2018	RSQ	AU
8	02 marzo 2020	RSQ	AU
9	23 marzo 2020	RSQ	AU
10	30 luglio 2021	RSQ	AU
11	18 marzo 2024	RSQ	AU
12	12 febbraio 2025	RSQ	AU

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
3.	IMPEGNI DI CERTAT	7
4.	IMPEGNI DEL CLIENTE.....	8
5.	DISTRIBUZIONE	10
5.0	INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO	10
6.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA	10
6.0	Attività comuni a tutti i servizi	10
6.1	Esame UE di Tipo per ascensore modello (All.IV parte B DIRETTIVA 2014/33/UE)	11
6.2	Esame CE di Tipo per elevatore (All.IX DIRETTIVA 2006/42/CE)	14
6.3	Esame finale per ascensore (All.V DIRETTIVA 2014/33/UE)	16
6.4	Verifica dell'unità (All.VIII DIRETTIVA 2014/33/UE).....	19
6.5	Verifica periodica ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99)	21
6.6	Verifica straordinaria ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99).....	22
6.7	Certificazione per accordo preventivo per ascensori in deroga	24
6.8	Rilievi in fase di verifica.....	27
6.9	Subappalto	28
6.10	Sorveglianza	29
6.11	Modifiche che influenzano la certificazione	29
7.	MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE E AL D.LGS.17/10. USO DEL MARCHIO. USO DEL NUMERO DI CERTIFICAZIONE	30
8.	SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO.....	31
9.	REVOCA DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO.....	32
10.	RECLAMI E RICORSI	33
10.1	Reclami	33
10.2	Ricorsi.....	35
11.	MODIFICHE REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE.....	36
12.	RISERVATEZZA.....	36
13.	RESPONSABILITÀ CIVILE, CONTENZIOSI E FORO COMPETENTE.....	37

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa sezione definisce il regolamento adottato da CERTAT per la verifica e la certificazione degli ascensori, montacarichi, apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri (di seguito indicati anche con la parola “elevatori”), ponti elevatori per veicoli (di seguito indicati anche con la parola “elevatori”) in accordo a:

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 intitolato "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio" e s.m.i. di seguito indicato con DPR162/99;
- Decreto Legislativo n° 17 del 27 gennaio 2010 e s.m.i. intitolato “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori” di seguito indicato con DLgs17/10;
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 8 del 19 gennaio 2015, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio” di seguito indicato con DLgs8/15;
- Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

Più precisamente le attività cui si applica questo regolamento sono:

- Le valutazioni della conformità di cui all’articolo 16 (allegato IV parte B, V e VIII) della Direttiva 2014/33/UE e le verifiche di cui agli 13, 14 del DPR 162/99;
- Le valutazioni della conformità di cui all’articolo 9 (allegato IX) del DLgs17/10
- La certificazione per l’accordo preventivo per impianti ascensori in deroga (DLgs8/15)

Le principali disposizioni legislative e normative applicabili come riferimento per gli ascensori, montacarichi, apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri, ponti elevatori per veicoli sono:

- la direttiva 2014/33/UE (Direttiva Ascensori);
- la direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine);
- DPR 162/99 (recepimento Direttiva Ascensori)
- D.Lgs. 17/10 (recepimento Direttiva Macchine)
- D.Lgs.8/15 (ascensori in deroga)

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 3 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	-------------------------	---


- la norma UNI-EN 81-28, intitolata “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori . Ascensori per il trasporto di persone e merci . Parte 28: allarmi a distanza per ascensori e montacarichi”;
- la norma UNI-EN 81-20, intitolata “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”;
- la norma UNI-EN 81-50, intitolata “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori”;
- le norme della serie UNI 10411
- altre normative nazionali e comunitarie
- RG - 01 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale.
- RG - 01 - 03 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto.
- RG – 01-4 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione
- RG09 Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA.

Si precisa che CERTAT, al fine di garantire la massima imparzialità, correttezza e trasparenza nell’esecuzione delle attività di verifica e certificazione, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori, dei montacarichi, degli elevatori e relativi componenti di sicurezza;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori, dei montacarichi e delle piattaforme/ponti elevatori;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica e certificazione degli ascensori, dei montacarichi e delle piattaforme/ponti elevatori.

Inoltre CERTAT non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l’imparzialità; inoltre l’accesso ai servizi non è condizionato dalle dimensioni dell’organizzazione cliente o dall’appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di elevatori già verificati

Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione ed è disponibile in copia ai clienti che lo richiedono e comunque sempre consultabile in ultima versione sul sito www.certat.it.

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

Ad ogni elevatore che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo le previste procedure di valutazione viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva.

Il marchio di CERTAT deve essere utilizzato in modo da non dare adito a dubbi interpretativi o costituire pubblicità ingannevole.

Il marchio di certificazione CERTAT e il numero di identificazione può essere utilizzato secondo le seguenti regole:

- Il numero di identificazione dell'Organismo viene apposto dall'installatore a lato del contrassegno CE dell'ascensore, conformemente a quanto previsto all'Allegato **V e VIII** della Direttiva.

La CERTAT ha la facoltà di concedere ai Clienti (**dello Schema di Certificazione Prodotto**) l'uso del Marchio ACCREDIA, l'uso di tale Marchio è consentito esclusivamente in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato.

Il Marchio ACCREDIA utilizzabile dai Clienti della CERTAT secondo quanto previsto dal regolamento di ACCREDIA. Esso non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né i riferimenti agli Accordi MLA/MRA. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (Marchio ACCREDIA in abbinamento al Marchio dell'Organismo accreditato), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell'Organismo (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue):

- Organismo accreditato da ACCREDIA
- Body accredited by ACCREDIA

Per ulteriori informazioni per l'utilizzo del marchio ACCREDIA si rimanda integralmente al Regolamento: RG-09, PAR. 6 CRITERI PER L'USO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA DA PARTE DEGLI UTENTI DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da CERTAT nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 162/99, della Direttiva 2014/33/UE e ai seguenti documenti legislativi e normativi nella revisione corrente: rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 *“Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”*

In particolare si riportano le seguenti principali definizioni:

- **ascensore:** *un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione*

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 5 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	-------------------------	---

sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;

- **montacarichi:** un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico;
- **ascensori e montacarichi in servizio privato:** gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico
- **installatore dell'ascensore:** il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità
- **certificazione:** accertamento della conformità di un ascensore ai requisiti di sicurezza di cui alla Direttiva 2014/33/UE secondo una delle seguenti procedure:
 - esame UE del tipo degli ascensori ai sensi dell'allegato IV parte B della Direttiva 2014/33/UE;
 - esame finale degli ascensori dell'allegato V della Direttiva 2014/33/UE;
 - verifica dell'unità ai sensi dell'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE;
 - accertamento della conformità di un apparecchio per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri o ponte elevatore per veicoli ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato 1 al DLgs17/10, secondo la procedura prevista all'art. 9 comma 3 b dello stesso decreto;
- **verifica periodica:** attività d'ispezione di un ascensore o montacarichi in servizio privato ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99;
- **verifica straordinaria:** attività d'ispezione di un ascensore o montacarichi in servizio privato in seguito al verificarsi di uno dei casi previsti ai commi 1,2,3 dell'art. 14 del DPR 162/99;
- **cliente:** persona fisica o giuridica, che liberamente si rivolge a CERTAT per richiedere una o più prestazioni di certificazione o di verifica;
- **incarico:** accordo sottoscritto da CERTAT e dal cliente mediante il quale quest'ultimo affida mandato a CERTAT, per l'espletamento di un'attività di verifica e/o di valutazione della conformità, accettando le condizioni del presente regolamento; tale accordo è redatto secondo un apposito modello standard elaborato da CERTAT;

- **fabbricante:** *persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una , ed è responsabile della conformità della stessa ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.*
- **reclamo:** *manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, ACCREDIA), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;*
- **ricorso:** *appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;*
- **contenzioso:** *adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.*

Abbreviazioni

RSQ - Responsabile Sistema Qualità.

AU - Amministratore Unico.

DT – Direttore Tecnico.

3. IMPEGNI DI CERTAT

CERTAT si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento e si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:

- **indipendenza:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). CERTAT si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico o conflitti d'interesse non altrimenti rilevati, che potrebbero compromettere quanto sopra.

- **imparzialità:** CERTAT garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale. L'imparzialità viene inoltre garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo (Comitato d'Imparzialità) delle modalità di erogazione dei servizi CERTAT.

- **riservatezza:** tutto il personale CERTAT, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. CERTAT fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

competenti o dalle autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso CERTAT ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.

CERTAT si impegna ad informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente.

CERTAT non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con CERTAT, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

CERTAT garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi professionali derivanti al cliente dalle proprie attività.

CERTAT garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione.

CERTAT si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente.

CERTAT garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di Valutazione dei Rischi.

CERTAT non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi


CERTAT segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e, per certificati a validità pluriennale, valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva di riferimento. CERTAT decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa l'installatore.

4. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il cliente si impegna a:

- a) non formulare analoga domanda di certificazione o verifica ad altro Organismo notificato;
- b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti relativi agli ascensori, montacarichi ed elevatori;
- c) accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori ACCREDIA in veste di osservatori, che saranno notificati da CERTAT, e accettare altresì, ispettori CERTAT in affiancamento/addestramento e ispettori CERTAT in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 8 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	-------------------------	---

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

- d) fornire tutte le informazioni/documenti che CERTAT potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto della verifica e che CERTAT ritiene necessarie alla buona esecuzione della stessa;
- e) consentire al personale ispettivo CERTAT designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;
- f) mettere a disposizione del personale ispettivo CERTAT, all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di verifica o valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a CERTAT;
- g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a CERTAT le eventuali necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale CERTAT, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con CERTAT ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;
- h) accettare (**salvo il diritto di presentare ricorso**) gli esiti della valutazione di conformità e della verifica e le conseguenti decisioni di CERTAT e impegnarsi a risolvere le non conformità o osservazioni emerse nel corso delle attività di valutazione, secondo i tempi e modi previsti dalla norma o eventualmente concordati;
- i) consentire a CERTAT l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a CERTAT o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;
- l) attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
- n) assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;
- o) non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di CERTAT e/o del servizio di valutazione considerato.
- p) garantire la presenza di un manutentore per l'effettuazione delle manovre sull'impianto. In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, CERTAT ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

Relativamente alle certificazioni del modello, l'installatore informa l'organismo notificato di tutte le modifiche al tipo approvato, comprese le modifiche non specificate nella

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 9 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	-------------------------	---

documentazione tecnica iniziale, qualora possano influire sulla conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I o sulle condizioni di validità del certificato di esame UE del tipo.

L'organismo notificato esamina la modifica e comunica all'installatore se il certificato di esame UE del tipo rimane valido o se sono necessari ulteriori esami, verifiche o prove. L'organismo notificato rilascia un supplemento al certificato di esame UE del tipo iniziale o richiede la presentazione di una nuova domanda di esame UE del tipo, a seconda dei casi.

5. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento viene messo a disposizione del cliente e fa parte integrante dell'incarico. Il cliente, sottoscrivendo il contratto, si impegna a scaricare il presente regolamento presso il sito web indicato e ad accettarlo integralmente. AU di CERTAT provvede a darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito web www.certat.it e ogni altra forma di pubblicazione che riterrà opportuna.

5.0 INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO

CERTAT mantiene aggiornato sul sito, accessibile a tutti:

- informazioni riguardanti gli schemi di certificazione per cui è accreditata;
- i regolamenti per le modalità delle valutazioni, e per rilasciare la certificazione;
- informazioni riguardo le procedure per trattare reclami e ricorsi
- politica per l'imparzialità;

Su richiesta CERTAT rilascia informazioni su:

- tariffe;
- descrizione dei mezzi mediante i quali l'organismo di certificazione ottiene supporto economico finanziario;
- le informazioni inerenti i certificati emessi;

chiedendo informazioni all'indirizzo email info@certat.it.

Inoltre mantiene attivo un sistema di comunicazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy circa le attività svolte in qualità di Organismo notificato

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA

6.0 Attività comuni a tutti i servizi

Per inoltrare una richiesta di verifica all'Organismo il cliente deve compilare l'apposito modulo (contratto vedi modulistica specifica).

L'incarico per prestazione di certificazione o di verifica è oneroso per il cliente e s'intende riferito al tipo o al singolo ascensore o elevatore. L'importo dovuto dal cliente è determinato sulla base del tariffario CERTAT e riportato nel contratto.

Nel contratto devono essere indicati in modo univoco le principali caratteristiche dell'ascensore o elevatore oltre che tutte le informazioni necessarie alla sua identificazione in base al tipo di servizio richiesto (installatore, manutentore, fabbricante, marca, tipo, azionamento, indirizzo dove è installato il modello, ecc.).

Il cliente consegna a CERTAT copia della eventuale della documentazione tecnica necessaria alla verifica.

Il Direttore Tecnico ha la responsabilità di verificare che, nel caso di certificazioni, il lavoro da effettuare rientri nell'ambito della propria esperienza e l'organizzazione abbia le risorse adeguate per soddisfare i requisiti ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17020. Di tale verifica, viene mantenuta opportuna registrazione, sul mod. 036, circa i contenuti e gli esiti dello stesso. In caso di esito positivo dà l'assenso all'ufficio amministrativo affinché contatti la ditta installatrice per procedere alla verifica della conformità.

Le informazioni riportate nel modulo (contratto) vengono poi registrate nella memoria centrale della CERTAT.

A ciascun contratto viene assegnato un numero interno alla società, univoco, che dal momento della registrazione in poi rimarrà assegnato all'ascensore o all'elevatore anche nel caso in cui gli stessi uscissero dalle competenze dell'Organismo. Tale numero interno infatti, non potrà essere riutilizzato.

Tutti i verbali di verifica/collaudo degli ascensori e/ macchine, pur essendo consegnati in copia al momento della verifica stessa al cliente, si intendono validati al momento della consegna (**max entro 15 gg.**) al cliente della fattura (post-verifica) con riallegato verbale di verifica.

6.1 Esame UE di Tipo per ascensore modello (All.IV parte B DIRETTIVA 2014/33/UE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla riconsulenza.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, si possono avere tre casi:

1. Non si può procedere alle prove di certificazione poiché il fascicolo tecnico fornito è risultato non conforme e/o non completo tanto da non assicurare la conformità alla Direttiva, sarà necessario **entro 30 giorni** fornire integrazioni richieste, **pena il mancato rilascio del certificato**

2. Si può procedere alle prove di certificazione benchè necessiti di integrazioni di documentazione **da presentare entro 30 giorni, pena il mancato rilascio del certificato.**
3. Si può procedere alle prove di certificazione poiché la documentazione fornita è risultata conforme e completa.

Nei primi due casi la comunicazione al cliente e alla Certat deve avvenire per iscritto (ad esempio tramite e-mail).

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Negli altri due casi il tecnico contatta la ditta installatrice per procedere alla verifica della conformità sull'ascensore modello che deve comprendere le parti terminali del vano di corsa e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica e, se del caso, acquisisce i documenti mancanti segnalati in precedenza.


Nel caso in cui tali dati non corrispondano o i documenti non siano corretti, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. Nel caso in cui l'inadempienza non venga risolta nell'immediato da parte della ditta installatrice, il Tecnico non svolge la verifica e emette il verbale con l'indicazione che è impossibilitato a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso e i tempi per la risoluzione (normalmente 30 giorni).

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta installatrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Nel caso in cui la ditta completa e/o modifica la documentazione tecnica e la invia al Tecnico incaricato e la stessa viene valutata esaustiva alle prescrizioni precedenti il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'ascensore non fosse conforme alle disposizioni normative, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità UE dell'ascensore. Nel caso di presenza di non conformità (come definite nell'apposito paragrafo) e/o di non rispetto di un requisito essenziale di sicurezza indicato della Direttiva Ascensori il tecnico emette il verbale con esito negativo. Nel caso di presenza di osservazioni (come definite nell'apposito paragrafo) il tecnico emette il verbale con l'indicazione che l'esito positivo è subordinato all'ottemperanza delle stesse. Per la gestione di NC e/o Osservazioni il tempo

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

massimo previsto è di **60 giorni per le NC e 30 giorni per le Osservazioni**.

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta installatrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Se la ditta installatrice ottempera ai rilievi indicati nel verbale invia alla CERTAT la richiesta di nuovo sopralluogo tramite comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'ascensore modello fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list e li invia a CERTAT insieme a tutta la documentazione al fine di permettere la verifica da parte del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, circa due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Durante la riunione del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

In caso di esito negativo il Comitato Tecnico viene aggiornato. Nella riunione successiva vengono convocati, in base alle problematiche riscontrate, il Tecnico Verificatore e/o un rappresentante della parte amministrativa. Alla riunione partecipa anche il Direttore Tecnico e l'Amministratore Unico. Nella riunione si verificano le problematiche riscontrate e si verifica la modalità di risoluzione.

In caso di esito positivo CERTAT provvede alla compilazione dell'attestato di conformità UE di tipo, alla sua firma da parte del Legale Rappresentante, all'emissione entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo e alla comunicazione alla ditta installatrice di poter accedere sul sito nell'area a lui riservata, dove potrà visionare e scaricare gli attestati delle verifiche, insieme con la fattura.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli **ascensori sono** in accordo alla Direttiva 2014/33/UE ed alle norme di riferimento applicabili.

Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice a causa delle attività supplementari messe in campo durante la procedura di verifica verranno analizzate di volta in volta.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo, informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto e informando gli altri organismi

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 13 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

notificati e l'autorità di notifica.

Il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto nell'apposito paragrafo.

6.2 Esame CE di Tipo per elevatore (All.IX DIRETTIVA 2006/42/CE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'elevatore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla ricusazione.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, si possono avere tre casi:

1. Non si può procedere alle prove di certificazione poiché il fascicolo tecnico fornito è risultato non conforme e/o non completo tanto da non assicurare la conformità alla Direttiva, sarà necessario **entro 30 giorni** fornire integrazioni richieste, **pena il mancato rilascio del certificato**
2. Si può procedere alle prove di certificazione benchè necessiti di integrazioni di documentazione **da presentare entro 30 giorni, pena il mancato rilascio del certificato.**
3. Si può procedere alle prove di certificazione poiché la documentazione fornita è risultata conforme e completa.

Nei primi due casi la comunicazione al cliente e alla Certat deve avvenire per iscritto (ad esempio tramite e-mail).


Nel primo caso la ditta costruttrice completa la documentazione tecnica e la invia al Tecnico incaricato che la valuterà e darà comunicazione dell'esito sia al cliente che a Certat sempre tramite e-mail.

Nel caso in cui la ditta costruttrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Negli altri due casi il tecnico contatta la ditta costruttrice per procedere alla verifica della conformità sulla piattaforma. Se si tratta di una piattaforma modello questa deve comprendere le parti terminali del vano di corsa e servire almeno tre livelli (alto, basso e intermedio).

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica e, se del caso, acquisisce i documenti mancanti segnalati in precedenza.

Nel caso in cui tali dati non corrispondano o i documenti non siano corretti, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. Nel caso in cui l'inadempienza non venga risolta nell'immediato da parte della ditta costruttrice, il Tecnico non svolge la verifica e emette il verbale con l'indicazione che è

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

impossibilitato a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso e i tempi per la risoluzione (normalmente 30 giorni),

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta costruttrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta costruttrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Nel caso in cui la ditta completa e/o modifica la documentazione tecnica e la invia al Tecnico incaricato e la stessa viene valutata esaustiva alle prescrizioni precedenti il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'elevatore non fosse conforme alle disposizioni normative, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità CE dell'elevatore. Nel caso di presenza di non conformità (come definite nell'apposito paragrafo) e/o di non rispetto di un requisito essenziale di sicurezza indicato della Direttiva Macchine il tecnico emette il verbale con esito negativo. Nel caso di presenza di osservazioni (come definite nell'apposito paragrafo) il tecnico emette il verbale con l'indicazione che l'esito positivo è subordinato all'ottemperanza delle stesse. Per la gestione di NC e/o Osservazioni il tempo massimo previsto è di **60 giorni per le NC e 30 giorni per le Osservazioni**.

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta costruttrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta costruttrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Se la ditta costruttrice ottempera ai rilievi indicati nel verbale invia alla CERTAT la richiesta di nuovo sopralluogo tramite comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'elevatore modello fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list e li invia a CERTAT insieme a tutta la documentazione al fine di permettere la verifica da parte del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, circa due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Durante la riunione del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

In caso di esito negativo il Comitato Tecnico viene aggiornato. Nella riunione successiva vengono convocati, in base alle problematiche riscontrate, il Tecnico Verificatore e/o un

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 15 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

rappresentante della parte amministrativa. Alla riunione partecipa anche il Direttore Tecnico e l'Amministratore Unico. Nella riunione si verificano le problematiche riscontrate e si verifica la modalità di risoluzione.

Nel caso in cui la ditta costruttrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

In caso di esito positivo CERTAT provvede alla compilazione dell'attestato di conformità CE di tipo, alla sua firma da parte del Legale Rappresentante, all'emissione entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo e alla comunicazione alla ditta costruttrice di poter accedere sul sito nell'area a lui riservata, dove potrà visionare e scaricare gli attestati delle verifiche, insieme con la fattura.

Esso è successivamente sottoposto alle periodiche conferme di validità eventualmente previste nel citato D.Lgs.17/10.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli elevatori sono in accordo al Decreto Legislativo n° 17 del 27 gennaio 2010 ed alle norme di riferimento applicabili richiamate al punto 1.

Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta costruttrice a causa delle attività supplementari messe in campo durante la procedura di verifica verranno analizzate di volta in volta.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT rifiuta di rilasciare un attestato di esame CE del tipo, tramite pec deve informare la ditta di tale decisione, motivando dettagliatamente il suo rifiuto e informando gli altri organismi notificati e l'autorità di notifica.

Il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al successivo nell'apposito paragrafo.

6.3 Esame finale per ascensore (All.V DIRETTIVA 2014/33/UE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla riconsulenza.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, si possono avere tre casi:

1. Non si può procedere alle prove di certificazione poiché il fascicolo tecnico fornito è risultato non conforme e/o non completo tanto da non assicurare la

- conformità alla Direttiva, sarà necessario **entro 30 giorni** fornire integrazioni richieste, **pena il mancato rilascio del certificato**
2. Si può procedere alle prove di certificazione benchè necessiti di integrazioni di documentazione **da presentare entro 30 giorni, pena il mancato rilascio del certificato.**
 3. Si può procedere alle prove di certificazione poiché la documentazione fornita è risultata conforme e completa.

Nei primi due casi la comunicazione al cliente e alla Certat deve avvenire per iscritto (ad esempio tramite e-mail).

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Nel secondo e terzo caso il tecnico contatta la ditta installatrice per procedere alla verifica della conformità sull'ascensore.

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica e, se del caso, acquisisce i documenti mancanti segnalati in precedenza.

Nel caso in cui tali dati non corrispondano o i documenti non siano corretti, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. Nel caso in cui l'inadempienza non venga risolta nell'immediato da parte della ditta installatrice, il Tecnico non svolge la verifica e emette il verbale con l'indicazione che è impossibilitato a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso e i tempi per la risoluzione (normalmente 30 giorni).

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta installatrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Nel caso in cui la ditta completa e/o modifica la documentazione tecnica e la invia al Tecnico incaricato e la stessa viene valutata esaustiva alle prescrizioni precedenti il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'ascensore non fosse conforme alle disposizioni normative, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità UE dell'ascensore. Nel caso di presenza di non conformità (come definite nell'apposito paragrafo) e/o di non rispetto di un requisito essenziale di sicurezza indicato della Direttiva Ascensori il tecnico emette il verbale con esito negativo. Nel caso di presenza di osservazioni (come definite nell'apposito paragrafo) il tecnico emette il verbale con l'indicazione che l'esito positivo è

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

subordinato all'ottemperanza delle stesse. Per la gestione di NC e/o Osservazioni il tempo massimo previsto è di **60 giorni per le NC e 30 giorni per le Osservazioni**.

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta installatrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Se la ditta installatrice ottempera ai rilievi indicati nel verbale invia alla CERTAT la richiesta di nuovo sopralluogo tramite comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'ascensore modello fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list e li invia a CERTAT insieme a tutta la documentazione al fine di permettere la verifica da parte del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, circa due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Durante la riunione del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

In caso di esito negativo il Comitato Tecnico viene aggiornato. Nella riunione successiva vengono convocati, in base alle problematiche riscontrate, il Tecnico Verificatore e/o un rappresentante della parte amministrativa. Alla riunione partecipa anche il Direttore Tecnico e l'Amministratore Unico. Nella riunione si verificano le problematiche riscontrate e si verifica la modalità di risoluzione.

In caso di esito positivo CERTAT provvede alla compilazione del Certificato di conformità UE, alla sua firma da parte del Legale Rappresentante, all'emissione entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo e alla comunicazione alla ditta installatrice di poter accedere sul sito nell'area a lui riservata, dove potrà visionare e scaricare gli attestati delle verifiche, insieme con la fattura.

Una volta ottenuto il Certificato, l'installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate all'Allegato III della direttiva 2014/33/UE e redige una Dichiarazione UE di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II della stessa direttiva, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli **ascensori sono** in accordo alla Direttiva 2014/33/UE ed alle norme di riferimento applicabili.

Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice a causa delle attività supplementari messe in campo durante la procedura di verifica verranno analizzate

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 18 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

di volta in volta.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo, informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto e informando gli altri organismi notificati e l'autorità di notifica.

Il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto nell'apposito paragrafo.

6.4 Verifica dell'unità (All. VIII DIRETTIVA 2014/33/UE)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla ricusazione.

Il Tecnico prende visione della documentazione tecnica, la esamina con attenzione, riporta la composizione della stessa documentazione nel modulo apposito e, si possono avere tre casi:

1. Non si può procedere alle prove di certificazione poiché il fascicolo tecnico fornito è risultato non conforme e/o non completo tanto da non assicurare la conformità alla Direttiva, sarà necessario **entro 30 giorni** fornire integrazioni richieste, **pena il mancato rilascio del certificato**
2. Si può procedere alle prove di certificazione benchè necessiti di integrazioni di documentazione **da presentare entro 30 giorni, pena il mancato rilascio del certificato.**
3. Si può procedere alle prove di certificazione poiché la documentazione fornita è risultata conforme e completa.

Nei primi due casi la comunicazione al cliente e alla Certat deve avvenire per iscritto (ad esempio tramite e-mail).

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Nel secondo e terzo caso il tecnico contatta la ditta installatrice per procedere alla verifica della conformità sull'ascensore.

In sede di verifica il tecnico appura, innanzitutto, la corrispondenza dei dati dell'oggetto di ispezione e dei principali dati tecnici con quelli riportati nella documentazione tecnica e, se del caso, acquisisce i documenti mancanti segnalati in precedenza.

Nel caso in cui tali dati non corrispondano o i documenti non siano corretti, il tecnico provvede a verificare le cause dell'inconveniente consultando, se necessario, il cliente. Nel caso in cui l'inadempienza non venga risolta nell'immediato da parte della ditta installatrice, il Tecnico non svolge la verifica e emette il verbale con l'indicazione che è

impossibilitato a procedere alla verifica della conformità per i motivi indicati nel verbale stesso e i tempi per la risoluzione (normalmente 30 giorni).

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta installatrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Nel caso in cui la ditta completa e/o modifica la documentazione tecnica e la invia al Tecnico incaricato e la stessa viene valutata esaustiva alle prescrizioni precedenti il tecnico esegue la verifica dell'ascensore. Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dalla check list apposita.

Nel caso in cui l'ascensore non fosse conforme alle disposizioni normative, il Tecnico compila il verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde procedere alla emissione del certificato di conformità UE dell'ascensore. Nel caso di presenza di non conformità (come definite nell'apposito paragrafo) e/o di non rispetto di un requisito essenziale di sicurezza indicato della Direttiva Ascensori il tecnico emette il verbale con esito negativo. Nel caso di presenza di osservazioni (come definite nell'apposito paragrafo) il tecnico emette il verbale con l'indicazione che l'esito positivo è subordinato all'ottemperanza delle stesse. Per la gestione di NC e/o Osservazioni il tempo massimo previsto è di **60 giorni per le NC e 30 giorni per le Osservazioni**.

Il verbale viene consegnato o a mano (con firma di ricezione) o tramite pec alla ditta installatrice e contestualmente alla Certat.

Nel caso in cui la ditta installatrice, anche a seguito di contraddittorio, non fosse in grado o non volesse ottemperare le prescrizioni, l'esito della procedura di conformità è negativo e si procederà come previsto in calce al presente paragrafo.

Se la ditta installatrice ottempera ai rilievi indicati nel verbale invia alla CERTAT la richiesta di nuovo sopralluogo tramite comunicazione scritta.

Nel caso in cui l'ascensore modello fosse conforme alla direttiva, il Tecnico compila il Verbale e la check list e li invia a CERTAT insieme a tutta la documentazione al fine di permettere la verifica da parte del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, circa due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Durante la riunione del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

In caso di esito negativo il Comitato Tecnico viene aggiornato. Nella riunione successiva vengono convocati, in base alle problematiche riscontrate, il Tecnico Verificatore e/o un

rappresentante della parte amministrativa. Alla riunione partecipa anche il Direttore Tecnico e l'Amministratore Unico. Nella riunione si verificano le problematiche riscontrate e si verifica la modalità di risoluzione.

In caso di esito positivo CERTAT provvede alla compilazione del Certificato di conformità UE, alla sua firma da parte del Legale Rappresentante, all'emissione entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo e alla comunicazione alla ditta installatrice di poter accedere sul sito nell'area a lui riservata, dove potrà visionare e scaricare gli attestati delle verifiche, insieme con la fattura.

Una volta ottenuto il Certificato, l'installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità indicate all'Allegato III della direttiva 2014/33/UE e redige una Dichiarazione UE di conformità contenente gli elementi indicati nell'allegato II della stessa direttiva, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento.

Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica e la certificazione degli **ascensori sono** in accordo alla Direttiva 2014/33/UE ed alle norme di riferimento applicabili.

Eventuali rivalse economiche della CERTAT verso la ditta installatrice a causa delle attività supplementari messe in campo durante la procedura di verifica verranno analizzate di volta in volta.

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo, informa di tale decisione l'installatore, motivando dettagliatamente il suo rifiuto e informando gli altri organismi notificati e l'autorità di notifica.

Il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto nell'apposito paragrafo.

6.5 Verifica periodica ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99)

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla riacquiescenza e alla ditta manutentrice.

Il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dal verbale e dalla istruzione operativa apposita.

Nel caso di verifica periodica negativa, il Tecnico compila il Verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde rimettere in servizio l'ascensore, il montacarichi o l'elevatore. Il Tecnico comunica l'esito negativo della verifica e consegna il Verbale negativo alla ditta manutentrice (in originale), al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e a CERTAT (in originale) la quale lo rimette in copia al Comune competente entro max 3 gg. lavorativi dalla verifica. La ditta manutentrice ed il

proprietario dello stabile ottemperano ai rilievi indicati nel Verbale. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, invia a CERTAT la richiesta di verifica straordinaria tramite l'apposito contratto o richiesta.

Nel caso di verifica periodica positiva, il Tecnico rilascia copia del verbale alla ditta manutentrice e al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, e trasmette la terza copia alla CERTAT.

Periodicamente il Direttore Tecnico o il suo sostituto (in ogni caso il riesaminatore deve essere diverso dall'incaricato) riesamina il verbale e la documentazione amministrativa relativa alla verifica; nel caso di esito positivo del riesame viene apposto sulla copia interna del verbale stesso la dicitura "RIESAMINATO" con la data della verifica di riesame e timbro e firma del riesaminatore.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità avvertendo il proprietario e la ditta di manutenzione relativamente a tale esito e alle azioni correttive da attuare.

Una volta eliminata la non conformità il Direttore Tecnico procede a una nuova verifica.


Il verbale con le correzioni attuate viene ritrasmesso al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e alla ditta manutentrice (in originale).

Nel caso in cui nel verbale fosse presente una prescrizione che necessita di un ulteriore controllo il riesaminatore compila il mod.044 per la parte di competenza e lo trasmette all'ufficio amministrativo che avverte il proprietario della necessità di provvedere alla risoluzione in tempi brevi e alla comunicazione della stessa. La comunicazione deve essere verificata dal riesaminatore che stabilisce se è necessaria una verifica di controllo o meno e se l'esito del riesame è positivo appone il timbro "RIESAMINATO" con la data di riesame e il nome del riesaminatore e firma. Nel caso di esito negativo o di mancata comunicazione da parte del proprietario entro 30 giorni il riesaminatore avverte il responsabile tecnico e di concerto si stabiliscono le azioni successive.

6.6 Verifica straordinaria ascensori, montacarichi ed elevatori (DPR 162/99)

La verifica straordinaria deve essere richiesta dal proprietario dell'apparecchio di sollevamento nei seguenti casi:

- verifica periodica con esito negativo;
- incidente anche in assenza di infortuni;
- modifica dell'impianto, che abbia comportato almeno:
 - 1) il cambiamento della velocità;
 - 2) il cambiamento della portata;
 - 3) il cambiamento della corsa;
 - 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
- attivazione dell'impianto.

Nei primi due casi, se si tratta d'impianto coperto da incarico di verifica straordinaria, stipulato con CERTAT, si provvederà all'esecuzione della verifica stessa, non appena sarà pervenuta la comunicazione di esecuzione dei lavori necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della periodica o l'incidente.

Nel caso in cui l'impianto non sia già coperto da incarico di verifica straordinaria il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante provvedono a compilare ed inviare il contratto.

La verifica straordinaria sarà programmata dall'ufficio amministrativo CERTAT con priorità rispetto alle verifiche periodiche e segue la stessa procedura tecnica, amministrativa e contabile di una verifica periodica.

Nel terzo caso possono evidenziarsi due possibilità. La prima è che il tecnico verifichi nella fase di verifica periodica che ci sono state delle modifiche sull'impianto tali da far configurare la necessità di una verifica straordinaria. Tale possibilità normalmente si verifica quando le modifiche, pur relative ad elementi principali dell'impianto di sollevamento, riguarda pochi componenti (quadro di manovra, limitatore, etc.). In questo caso il tecnico verifica immediatamente con l'ufficio che l'impianto sia coperto da incarico di verifica straordinaria e che la documentazione prodotta dal proprietario dello stabile o dal suo legale rappresentante (anche attraverso la ditta che ha effettuato i lavori) sia completa e corretta.

La seconda possibilità è normalmente relativa ai casi in cui ci siano state sostituzioni importanti che riguardano molti elementi dell'elevatore. Secondo quanto previsto dal DPR162/99 il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, o la ditta incaricata dal proprietario dello stabile ad effettuare la modifica all'ascensore, invia a CERTAT copia della documentazione tecnica necessaria unitamente alla richiesta per l'effettuazione della verifica straordinaria dell'elevatore.

Il Tecnico esamina la documentazione tecnica e previa verifica di completezza e conformità dà l'assenso all'ufficio amministrativo affinché contatti la ditta manutentrice ed il proprietario per procedere alla verifica straordinaria.

In ogni caso la verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla ricusazione e alla ditta manutentrice.

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 23 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

Durante la verifica straordinaria il tecnico effettua le prove e le verifiche in base a quanto previsto dal verbale e dall'istruzione operativa per la verifica periodica e la scadenza biennale della verifica riparte dalla data di effettuazione della verifica straordinaria.

Nel caso di verifica straordinaria negativa, il Tecnico compila il Verbale indicando quali sono i rilievi che devono essere ottemperati onde rimettere in servizio l'ascensore, il montacarichi o l'elevatore. Il Tecnico comunica l'esito negativo della verifica e consegna il Verbale negativo alla ditta manuttrice (in originale), al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e a CERTAT (in originale) la quale lo rimette in copia al Comune competente entro max 3 gg. lavorativi dalla verifica. La ditta manuttrice ed il proprietario dello stabile ottemperano ai rilievi indicati nel Verbale. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, invia a CERTAT la richiesta di verifica straordinaria tramite l'apposito contratto o tramite comunicazione.

Nel caso di verifica positiva, il Tecnico comunica l'esito della verifica alla ditta manuttrice e al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante, compila il Verbale con l'esito delle prove e verifiche e riportando le modifiche apportate all'impianto, o se necessario compila anche il libretto di verifica straordinaria nel caso in cui queste modifiche siano tali da giustificare l'emissione di un libretto.

In ogni caso, i documenti compilati andranno allegati al libretto originale dell'ascensore, montacarichi o elevatore.

Il verbale, e l'eventuale libretto, deve essere trasmesso alla CERTAT in originale.

Periodicamente il Direttore Tecnico o il suo sostituto (in ogni caso il riesaminatore deve essere diverso dall'incaricato) riesamina il verbale e la documentazione relativa alla verifica; nel caso di esito positivo del riesame viene apposto sulla copia interna del verbale stesso la dicitura "RIESAMINATO" con la data della verifica di riesame e timbro e firma del riesaminatore.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la non conformità avvertendo il proprietario e la ditta di manutenzione relativamente a tale esito e alle azioni correttive da attuare.


Una volta eliminata la non conformità il Direttore Tecnico procede a una nuova verifica.

Il verbale con le correzioni attuate viene ritrasmesso al proprietario dello stabile, o al suo legale rappresentante (in originale) e alla ditta manuttrice (in originale).

6.7 Certificazione per accordo preventivo per ascensori in deroga

La verifica viene affidata a un tecnico in base ai criteri sopra riportati al quale vengono comunicati i riferimenti dell'ascensore e viene consegnata la documentazione tecnica dell'impianto. Allo stesso tempo viene data comunicazione al cliente relativamente i nomi degli ispettori per poter eventualmente fruire del diritto alla ricusazione.

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 24 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

Ai fini dell'accordo preventivo proprietario - Legale rappresentante dell'edificio (o l'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario - Legale rappresentante dell'edificio) deve presentare a CERTAT la documentazione distinguendo due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo o meno della norma UNI EN 81-21.

caso 1 (Senza l'utilizzo della Norma EN 81-21)

- **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi:** dovrà essere presentata dichiarazione a dimostrare gli impedimenti oggettivi.
- **L'analisi dei rischi:** riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-20 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario - Legale rappresentante dell'edificio, validata con un timbro e una firma in ogni pagina da parte di CERTAT Srl che certificherà l'impianto di cui sopra;
- **Piante e sezioni:** su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.
- **Dichiarazione di attestazione:** circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo.
- **Relazione tecnica:** redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
- **Copia del libretto di manutenzione:** da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

Caso 2 (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

- **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi:** come per il Caso 1.
- **Dichiarazione:** sottoscritta **dall'installatore** nella quale dovranno essere descritti i **punti della norma 81-21** presi in considerazione;
- **Piante e sezioni:** come per il Caso 1.
- **Dichiarazione di attestazione:** come per il Caso 1.
- **Relazione tecnica:** come per il Caso 1.
- **Copia del libretto di manutenzione:** come per il Caso 1.

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 25 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

Per entrambe i casi tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

La domanda (mod.039) e la documentazione allegata possono essere presentate anche dall'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario - Legale rappresentante dell'edificio.

Il Tecnico incaricato ha la responsabilità di effettuare la verifica al fine di certificare la completezza della documentazione relativa alle motivazioni che rendono necessario il ricorso all'installazione di ascensori con spazi di sicurezza in testata e fossa ridotti. Viene mantenuta opportuna registrazione circa i contenuti e gli esiti dello stesso.

Nel caso in cui la documentazione fosse incompleta o inesatta, il Tecnico avverte il proprietario - Legale rappresentante dell'edificio della carenza evidenziata e sollecita il completamento della stessa **entro un periodo di 30 giorni**. In caso di inadempienza da parte del proprietario - Legale rappresentante dell'edificio, il Tecnico comunica per iscritto alla CERTAT l'impossibilità e la motivazione dell'impossibilità di procedere con la certificazione.

La CERTAT informa in modo scritto (ad esempio tramite mail/pec) il proprietario - Legale rappresentante dell'edificio circa l'esito negativo della procedura.

Completata positivamente l'analisi documentale il Tecnico qualora valutasse la necessità di un eventuale sopralluogo, provvederà ad effettuarlo personalmente o chiedendo l'ausilio di un altro tecnico con particolari competenze si rendessero necessarie.

Il Tecnico, in base ai criteri di indipendenza, imparzialità e riservatezza, effettua il sopralluogo per appurare quanto emerso in fase di analisi documentale. L'esito dello stesso verrà registrato e consegnato con tutta la documentazione al Direttore Tecnico.

Nel caso in cui l'iter di verifica avesse esito positivo il Tecnico invia a CERTAT la check list e la documentazione al fine di permettere la compilazione del certificato di idoneità.

Durante la riunione periodica del comitato tecnico viene esaminata la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla certificazione e viene stilato apposito verbale.

Il Comitato Tecnico della CERTAT (per i requisiti di funzionamento, d'imparzialità e indipendenza si rinvia a quanto definito nel Regolamento RCT 01) si riunisce, per il riesame delle singole pratiche, circa due volte al mese, al fine di garantire il tempestivo ed efficace riesame tecnico e documentale. Nel caso di richieste urgenti il comitato può essere riunito con maggiore frequenza.

Nel caso di esito positivo del riesame il verbale viene trasmesso al legale rappresentante della Certat.

Nel caso negativo del riesame l'esito viene comunicato al Direttore Tecnico che provvederà a pianificare le azioni correttive al fine di eliminare la problematica.

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 26 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

Una volta eliminata la non conformità la pratica viene riproposta al Comitato Tecnico che procede a una nuova verifica di riesame.

Il Certificato di Idoneità viene emesso a firma del legale rappresentante nell'arco di 5 giorni lavorativi dalla conclusione positiva del rispettivo controllo.

Qualora la procedura di valutazione dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non-conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, CERTAT non può dar corso al rilascio del Certificato e procederà ad avvertire gli altri organismi circa l'esito della verifica.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione CERTAT fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto, In tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto nell'apposito paragrafo.


6.8 Rilievi in fase di verifica

I rilievi riscontrabili nelle varie attività precedentemente descritte sono suddivisi in non conformità, osservazioni e commenti:

- Le Non Conformità sono rilievi che di per sé causano una condizione di rischio elevato o un funzionamento non corretto dei componenti di sicurezza;
- Le Osservazioni sono rilievi che, pur non determinando una condizione di rischio, possono, a causa di un altro guasto ad un componente non di sicurezza, determinare una condizione di pericolo; o rilievi relativi ai componenti o alle parti di impianto, il cui guasto risulta protetto da un componente di sicurezza.

Relativamente alla parte dell'elevatore sottoposta a verifica i rilievi possono essere distinti nel modo seguente:

Parte sottoposta a verifica	Tipo di rilievo
Spazi dell'elevatore	Osservazione/NC
Stato delle funi/catene/cinghie	Osservazione/NC
Stato degli attacchi delle funi/catene/cinghie	Osservazione/NC
Stato targhe, avvisi e cartelli	Osservazione
Funzionamento dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco	NC
Funzionamento dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Osservazione/NC (*)
Funzionamento del dispositivo paracadute	NC
Funzionamento del limitatore di velocità	NC
Stato del limitatore di velocità	Osservazione/NC
Funzionamento dispositivo discesa e salita della cabina a mano	NC
Funzionamento dell'allarme/bidirezionale	Osservazione/NC (*)
Funzionamento degli interruttori automatici differenziali	Osservazione/NC

CERTAT srl REGOLAMENTO RC01	 Organismo notificato con n° 1752
--------------------------------	--

Funzionamento dispositivo contro movimento incontrollato della cabina	NC
Verifica continuità delle masse metalliche	NC
Verifica azione funi sulla puleggia di trazione	Osservazione/NC (^)
Funzionamento valvola di blocco	NC
Funzionamento ripescaggio	Osservazione/NC (*)
Stato tubazioni flessibili	Osservazione/NC
Verifica valori della resistenza di isolamento dei circuiti e guasto a terra	Osservazione/NC
Verifica valore di illuminamento spazi dell'ascensore	Osservazione/NC
Verifica valore forza di riapertura porte	Osservazione/NC
Verifica valore pressione di apertura valvola di sovrappressione	Osservazione/NC
(*) può essere un' osservazione solo se il dispositivo funziona ed interviene nel funzionamento dell'ascensore ma lo stesso evidenzia la possibilità di essere m (ad esempio attraverso piccole regolazioni, etc.) (^) può essere un' osservazione solo se lo slittamento delle funi rispetto alla pul trazione è minore di 5 cm	

Il verbale di verifica risulta negativo in caso di presenza non conformità.

Nel caso di verifiche periodiche e straordinarie, se vengono effettuati dei rilievi riconducibili a osservazioni e commenti si ritiene che l'impianto possa essere mantenuto in servizio, riportando i rilievi sul Verbale di Verifica Periodica/Straordinaria.


6.9 Subappalto

CERTAT può subappaltare eventuali prove a laboratori esterni. Il subappalto può essere utilizzato quando parte del contratto del cliente comporta ispezioni non coperte dal campo di applicazione dell'organismo di ispezione o che sono al di fuori della capacità o delle risorse dell'organismo stesso (es. nel caso in cui il tecnico ritenga che siano necessarie delle prove non distruttive su alcuni elementi dell'impianto).

In tali casi CERTAT qualifica tale laboratorio ai fini del subappalto esclusivamente se in possesso di accreditamento ISO 17025 per la specifica prova necessaria. La relativa documentazione di accreditamento viene richiesta in fase di perfezionamento contrattuale e conservata negli archivi dell'Organismo in un apposito registro

Inoltre ogni volta che dei subappaltatori eseguono lavori che sono parte di un'ispezione, la responsabilità per qualsiasi determinazione di conformità dell'elemento sottoposto ad ispezione rispetto ai requisiti, resta in capo a CERTAT.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE	pag. 28 di 36	revisione 12 data 12/02/2025
--	------------------	---------------------------------

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

CERTAT provvederà ad informare il cliente qualora ritenesse opportuno avvalersi di prove in subappalto. Il cliente, in seguito, ha la possibilità di ricusare l'eventuale laboratorio stesso.

6.10 Sorveglianza

Il Certificato d'Esame UE del Tipo è rivisto in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verificano modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti.

È obbligo del richiedente informare immediatamente CERTAT delle variazioni avvenute. CERTAT si riserva la facoltà di richiedere prove e valutazioni aggiuntive per confermare la validità del certificato.

CERTAT segue l'evoluzione del progresso tecnologico e valuta se il Tipo di Ascensore per il quale ha concesso il Certificato UE del Tipo, non sia più conforme alle prescrizioni applicabili essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I. In base a quanto convenuto, decide se tale progresso richieda ulteriori verifiche. In tal caso, l'Organismo informa il Richiedente via mail sulla necessità di eseguire nuove valutazioni di conformità ai nuovi requisiti.

6.11 Modifiche che influenzano la certificazione

Qualora vengano introdotti nuovi requisiti normativi che hanno influenza sulla certificazione, la CERTAT garantisce che le modifiche siano comunicate a tutti i clienti per i quali è già in corso una pratica di certificazione o per coloro che ne effettuano richiesta ex-novo.

La CERTAT verifica, ove necessario, la conformità e l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dai Clienti in corso di certificazione per conformarsi alle nuove prescrizioni, anche tramite valutazioni supplementari.

Il cliente deve, inoltre, informare preventivamente CERTAT di qualsiasi modifica sostanziale intenda apportare all'ascensore o all'elevatore certificato; tali modifiche potrebbero ad esempio riguardare il prodotto in sé, il suo progetto o il suo processo di fabbricazione o più in generale qualsiasi altro aspetto che potrebbe renderlo non più conforme all'attestato già emesso o alle regole del sistema di certificazione di CERTAT.

In relazione al tipo di modifiche proposte, CERTAT, dopo aver effettuato un'analisi delle modifiche proposte, comunica al cliente via mail le proprie valutazioni e si riserva di effettuare verifiche supplementari per valutare l'influenza delle modifiche apportate; a seguito dei controlli aggiuntivi effettuati può seguire da parte di CERTAT una revisione del certificato o l'avvio di un nuovo iter certificativo.

In tali situazioni, CERTAT valuta, caso per caso, la reale necessità di effettuare, a causa di tali modifiche, appositi controlli integrativi, Di conseguenza CERTAT deciderà se mantenere valida la certificazione, proseguire con una sua estensione o con l'emissione di

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 29 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

un nuovo certificato. In quest'ultimo caso, il fabbricante deve inviare a CERTAT una nuova domanda di certificazione.

In vista dello scadere del certificato, il cliente che intende rinnovare la validità dell'attestato di esame CE del tipo deve presentare una nuova domanda di certificazione accompagnata dai seguenti documenti:

- copia del fascicolo tecnico aggiornato, disegno di assieme aggiornato,
- descrizione delle modifiche, anche minori, apportate alla macchina, oppure dichiarazione che la macchina non è stata modificata rispetto al tipo approvato,
- dichiarazione di non avere ricevuto negli ultimi 5 anni reclami riguardanti la sicurezza della macchina, oppure copia degli stessi.

CERTAT esamina la suddetta documentazione alla luce dell'evoluzione dello stato dell'arte e, nel caso lo ritenga necessario, può richiedere esami e prove sulla macchina. Se la macchina continua a soddisfare ai requisiti della direttiva, il certificato viene rinnovato per altri cinque anni.

In tali situazioni, inoltre, il cliente non può procedere con la distribuzione dei prodotti modificati, finché CERTAT non gli abbia notificato il proprio consenso attraverso l'emissione di una modifica all'attestato o un attestato ex-novo.

La non osservanza di una qualsiasi delle suddette condizioni può comportare la sospensione del certificato (vedere paragrafo 9).

7. MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2014/33/UE E AL D.LGS.17/10. USO DEL MARCHIO. USO DEL NUMERO DI CERTIFICAZIONE

Ad ogni ascensore o elevatore che ha ottenuto le certificazioni CE secondo le previste procedure di valutazione riportate nel presente regolamento, viene apposta la Marcatura CE secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento.


In applicazione delle Direttive e Regolamenti comunitari, l'apposizione di ogni altra marcatura può avvenire purché detti marchi non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

Per tutto il periodo di validità dell'Attestato, il cliente può fare riferimento allo stesso e riprodurlo nelle pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella corrispondenza, etc., purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali), anche ingrandito o ridotto purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata e a condizione che ogni riferimento non induca ad errate interpretazioni e contenga corrette informazioni.

In caso di sospensione o ritiro/annullamento dell'attestato, il cliente deve cessare immediatamente di fare qualsiasi riferimento alla certificazione.

Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale riferimento ad attestati non redatti o notificati sarà considerato un abuso agli effetti della legge e della presente

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 30 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

regolamentazione contrattuale con la conseguenza che CERTAT si riserva, in tal caso, il diritto di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

Analogamente per quanto riguarda il marchio CERTAT, che può utilizzato solo a seguito di richiesta scritta accettata dal Legale Rappresentante.

Nei casi previsti dalla legislazione applicabile, dalle direttive e regolamenti per i quali CERTAT ha ottenuto la notifica ed è autorizzata al rilascio di certificati, il numero di notifica 1752 deve essere apposto di seguito al marchio CE come prescritto dal regolamento 765/2008/CE e dalle Direttive. Per verificare il corretto utilizzo da parte del costruttore o dell'installatore, CERTAT invia ogni 3 mesi ai clienti di attività di certificazione una comunicazione ricordando la necessità di apporre il numero di identificazione vicino al marchio CE.

8. SOSPENSIONE DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO

Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva Ascensori non è prevista la sospensione del Certificato, a seguito di delibera positiva da parte dell'Organismo. Nel caso di valutazione di cui all'Allegato IVb della Direttiva Ascensori e dell'Allegato IX della Direttiva Macchine l'attestato/certificato di conformità rilasciato da CERTAT potrà essere sospeso, per un periodo di tempo definito, in uno dei seguenti casi:

- in caso di emanazione di nuove norme, rese cogenti da provvedimenti legislativi, che rendano obbligatorio l'adeguamento dell'apparecchio di sollevamento fino all'adeguamento, all'esame ed approvazione dello stesso;
- modifica di un ascensore o elevatore tipo fino ad esame ed approvazione della modifica
- uso non corretto e difforme dell'attestato/certificato dalle regole prescritte
- mancato versamento degli importi dovuti a CERTAT;
- nel caso di apposizione indebita della marcatura CE;
- in ogni altro caso in cui, per circostanze venute a conoscenza di CERTAT come incidenti anche di lieve entità anche senza conseguenze a cose o persone, CERTAT ritenga in via cautelativa di dovere sospendere il certificato, ed avviare un'attività di verifica;
- nel caso di modifica al sistema di certificazione dell'Organismo non accettato dal cliente.

Si precisa che la sospensione dell'attestato/certificato non è subordinata all'eventuale esito negativo di una verifica periodica.

La sospensione, comunicata per iscritto al cliente tramite raccomandata A/R o PEC, ha il seguente effetto:

- l'attestato/certificato non può essere utilizzato

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 31 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

- l'attestato/certificato sospeso viene comunicato annualmente ad ACCREDIA, con i relativi tempi, motivazioni, azioni correttive, azioni risolutive
- l'installatore o il fabbricante è tenuto a cessare immediatamente l'apposizione della marcatura CE, ad eliminare ogni riferimento all'attestato/certificato sospeso eventualmente utilizzato
- l'installatore o il fabbricante è tenuto a sospendere immediatamente la immissione in commercio dei prodotti cui si riferisce l'attestato/certificato sospeso

Nel caso in cui la sospensione sia stata causata da difetti del prodotto che possono rappresentare pregiudizio agli utilizzatori, CERTAT richiede all'installatore o al fabbricante di ritirare dal commercio tutte le unità di prodotto medesimo, entro il termine che verrà indicato da CERTAT e di bloccare l'utilizzo degli impianti fino ad eliminazione dei difetti stessi.

Successivamente alla comunicazione del provvedimento di sospensione (che CERTAT ha facoltà di rendere pubblica), l'installatore ha facoltà di far pervenire a CERTAT entro il termine perentorio di 15 giorni, documentazione finalizzata a dimostrare l'insussistenza o l'infondatezza della motivazione contestata.

Entro 60 giorni dal termine per l'invio di scritti di cui al punto precedente, la CERTAT adotta provvedimento di:

- **archiviazione** dell'eventuale **provvedimento di sospensione**, qualora al termine della istruttoria interna il comportamento contestato all'installatore risulti conforme agli obblighi previsti dal presente Regolamento, o comunque, gli effetti del comportamento siano stati rimossi. Se la notifica della sospensione del certificato è stata resa pubblica, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca successiva della sospensione;
- **revoca dell'attestato/certificato** qualora all'esito della istruttoria interna vengano accertati comportamenti illegittimi o non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. CERTAT applicherà quanto previsto dalla Direttiva 2014/33/UE e dal DLGS17/10.

In ogni caso CERTAT si riserva il diritto di perseguire innanzi alle competenti sedi giurisdizionali e/o amministrative, nazionali e comunitarie, ogni comportamento lesivo del proprio nome della propria immagine e della propria onorabilità professionale.

9. REVOCA DELL'ATTESTATO/CERTIFICATO

Per le procedure di valutazione di cui agli Allegati V e VIII della Direttiva Ascensori non è prevista la sospensione del Certificato, a seguito di delibera positiva da parte dell'Organismo. Nel caso di valutazione di cui all'Allegato IVb della Direttiva Ascensori e

dell'Allegato IX della Direttiva Macchine l'attestato/certificato di conformità rilasciato da CERTAT potrà essere revocato, per un periodo di tempo definito, in uno dei seguenti casi:

- in seguito alla sospensione dell'attestato/certificato qualora il cliente non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti e/o alle richieste effettuate da CERTAT nei tempi previsti;
- modifica dell'ascensore o elevatore non comunicata e verificata;
- ogni utilizzo diretto o indiretto dell'attestato/certificato tale da determinare affidamenti ingannevoli negli acquirenti o negli utilizzatori;
- in qualunque altro caso in cui per motivi validi, non prevedibili o valutabili preventivamente il Legale Rappresentante ritenga di dovere ritirare l'attestato/certificato, anche in seguito di richiesta del cliente, purché motivata;
- in assenza di richiesta di riesame dell'attestato di un apparecchio per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri o di un ponte elevatore per veicoli entro 5 anni dall'emissione dello stesso Attestato;
- in caso di riesame periodico (5 anni) dell'Attestato di un apparecchio per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri o di un ponte elevatore per veicoli con esito negativo.

A seguito di revoca dell'Attestato, il cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio CERTAT e il ritiro dell'autorizzazione a fare riferimento ad esso e all'Attestato stesso, nei modi descritti nell'apposito paragrafo.

La revoca del certificato deve, in tutti i casi, essere notificato in modo ufficiale al cliente e CERTAT ha facoltà di rendere pubblica tale notifica.

Qualora il cliente, successivamente alla revoca del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, CERTAT può adire le vie legali.

In ogni caso CERTAT comunica annualmente i certificati revocati ad ACCREDIA, con i relativi riferimenti di clienti e dati tecnici.

10. RECLAMI E RICORSI

10.1 Reclami

Certat prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

È possibile scaricare nell'area download del sito www.certat.it il modulo Mod.021.1 "Reclami e ricorsi": dovrà essere compilata solo la prima parte del modulo barrando la crocetta su "reclami", inserendo i propri dati anagrafici, barrando la crocetta su quale aspetto riguarda il reclamo, ad esempio "aspetti tecnici" e nell'apposito spazio descrivere

<p>CERTAT srl</p> <p>REGOLAMENTO RC01</p>	 <p>Organismo notificato con n° 1752</p>
---	--

in modo chiaro le motivazioni del reclamo. Mettere data e firma ed inviarlo a info@certat.it. Non compilare le aree riservate alla CERTAT.

Per tutti i reclami ricevuti, il personale amministrativo provvede a confermare tramite pec o fax il ricevimento dello stesso al reclamante e contestualmente provvede ad informare il Responsabile Qualità rispetto al reclamo stesso. Entrambe le comunicazioni devono essere effettuate entro massimo 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento.

I reclami vengono poi sottoposti, in sede di prima riunione utile del Comitato Tecnico, allo stesso al fine del relativo riesame, avendo cura di escludere dal riesame stesso il tecnico coinvolto dalla pratica oggetto di reclamo (frequenza quindicinale).

Il Responsabile Qualità identifica e annota in apposito registro il reclamo e provvede ad analizzare il reclamo con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo (normalmente il Responsabile Tecnico) ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, Certat informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità, procede come segue:

- a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di Certat vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dal personale di Certat sul piano amministrativo, tecnico, procedurale ed etico. Sulla base degli esiti, ove emergesse la necessità, si procede immediatamente all'adozione di tutte le correzioni volte, se possibile, a rimuovere o comunque a minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante. Inoltre, ove emergesse la necessità e una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, Certat adotta tutte le azioni correttive volte ad evitare il ripetersi delle problematiche all'origine del reclamo stesso;
- b) ove il reclamo sia relativo alla non idoneità di un elevatore certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di verifica, si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati, etc.). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di Certat si procede come in a). Se dall'indagine emerge che le non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di Certat ma a fattori diversi (ad esempio difetti di produzione occulti, etc.), l'Organismo, previa autorizzazione del reclamante, provvede a notificare per iscritto alla persona o azienda interessata il reclamo ricevuto, richiedendo allo

<p>REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE</p>	<p>pag. 34 di 36</p>	<p>revisione 12 data 12/02/2025</p>
--	--------------------------	---

stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva, prima di essere attuate, devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso alla persona o azienda interessata Certat, fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

A conclusione delle attività di cui sopra, entro un mese dalla ricezione del reclamo, Certat, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

10.2 Ricorsi

I ricorsi contro decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione.

È possibile scaricare nell'area download del sito www.certat.it il modulo Mod.021.1 "Reclami e ricorsi": dovrà essere compilata solo la prima parte del modulo barrando la crocetta su "ricorsi", inserendo i propri dati anagrafici, barrando la crocetta su quale aspetto riguarda il ricorso, ad esempio "aspetti tecnici" e nell'apposito spazio descrivere in modo chiaro le motivazioni del ricorso. Mettere data e firma. Non compilare le aree riservate alla CERTAT.

I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A/R entro 15 giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

Certat conferma entro i 5 giorni lavorativi successivi, per pec o per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone (indipendenti rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso) a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione dei ricorsi viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile della Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo (normalmente il Responsabile Tecnico).

Nella gestione del ricorso devono essere tenuti in considerazione eventuali casi analoghi precedenti ed è necessario che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate.

A seguito dell'esame del ricorso il personale che lo ha seguito propone tutte le correzioni e azioni correttive applicabili ma le proposte devono essere riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico e dall'Amministratore Unico.

In ogni caso, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, Certat provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso (o se non possibile chiede una proroga con motivazione) al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite pec.

Tutti i reclami e ricorsi vengono riesaminati nel loro iter procedurale e conclusivo dal Comitato d'Imparzialità di CERTAT, al fine di verificarne il rispetto delle procedure interne, del presente regolamento e dei requisiti d'imparzialità, indipendenza e riservatezza.

11. MODIFICHE REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE

CERTAT ha la facoltà di modificare il proprio sistema di verifiche e certificazioni descritto nel presente regolamento.

I requisiti di Ispezione possono subire una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

CERTAT qualora effettui delle modifiche sostanziali al regolamento che abbiano ripercussioni sui contratti in essere, manderà via mail il regolamento modificato.

Il cliente ricevuta la comunicazione delle modifiche, qualora non accettasse le modifiche può avvalersi della rescissione del contratto.

Qualora non pervenisse nessuna comunicazione da parte del cliente entro 2 giorni dal ricevimento delle modifiche apportate al regolamento, si intenderà accettato per intero.

12. RISERVATEZZA


CERTAT assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica e certificazione di cui al presente vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da:

- disposizioni di legge;
- disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

Qualora l'organismo di certificazione sia tenuto per legge od autorizzato da accordi contrattuali, a divulgare informazioni riservate, il cliente o la persona interessata deve, a meno che ciò sia proibito da legge, essere avvertito delle informazioni fornite.

CERTAT opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale CERTAT coinvolto nella certificazione sottoscrive un impegno formale alla riservatezza (Politica d'imparzialità,

CERTAT srl REGOLAMENTO RC01	 Organismo notificato con n° 1752
--------------------------------	--

integrità e riservatezza), copia del quale viene fornito al cliente su richiesta; inoltre le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio CERTAT e per gli ispettori.

13. RESPONSABILITÀ CIVILE, CONTENZIOSI E FORO COMPETENTE

CERTAT non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di CERTAT.

In caso di negligenza da parte di CERTAT, adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità professionali di CERTAT stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi

Nel caso di contenziosi attinenti l'interpretazione, l'attuazione, la validità e l'efficacia dell'attività di verifica svolta da CERTAT , il Foro competente è quello di Terni.

REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE	pag. 37 di 36	revisione 12 data 12/02/2025
--	------------------	---------------------------------